

## SCHEMA SULLE FONTI

1) *Principi supremi e diritti inviolabili della Costituzione (artt. 139 e 2 Cost.): **Costituzione nucleare o supercostituzione***

= nucleo essenziale della Costituzione;

= patrimonio di valori immodificabile (forma repubblicana = Costituzione democratica *ex* art. 139 Cost.; divieto assoluto di revisione peggiorativa delle condizioni di esercizio dei diritti fondamentali art. 2 Cost.);

= limite assoluto invalicabile nei confronti della revisione costituzionale;

= ciò che qualsiasi maggioranza politica non può mai fare = se si interviene ai sensi dell'art. 138 Cost. sul nucleo essenziale della Costituzione non si esercita potere di revisione costituzionale ma potere costituente = è impossibile alterare legalmente il nucleo essenziale della Costituzione

= **potere non consentito ai sensi dell'attuale ordinamento costituzionale** perché fuori dai limiti che la Costituzione pone nei confronti della revisione costituzionale;

= massimo grado di rigidità della Costituzione = sua immodificabilità.

2) *Fonti costituzionali (e paracostituzionali):*

- *leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale che non trascrivono i principi supremi (art. 138 Cost.):*

- *leggi costituzionali di variazione territoriale delle Regioni (art. 132 Cost.):*

- leggi costituzionali di adozione degli Statuti speciali (art. 116, c. 1, Cost.),
- norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, c. 1, Cost.);
- leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7),
- leggi di esecuzione dei trattati istitutivi dell'Unione europea (art. 11 Cost.),
- fonti europee (artt. 11 e 117, c. 1, Cost.);
- norme costituzionali prodotte in via consuetudinaria = consuetudini integrative di norme costituzionali e interpretative di norme costituzionali (queste ultime rimangono assorbite dalla norma costituzionale della quale concorrono a dare l'interpretazione).

### 3) Fonti primarie:

a) Fonti tipiche, b) atti normativi del Governo equiparati alla legge, c) atti con forza di legge, d) fonti atipiche:

#### Fonti primarie tipiche:

- leggi statali ordinarie, leggi di delegazione, legge di conversione del decreto-legge (leggi formali);

#### Atti normativi del Governo equiparati alla legge:

- decreti-legge;  
- decreti legislativi.

#### Atti con forza di legge:

- regolamenti parlamentari;  
- regolamenti della Corte costituzionale.

#### Fonti atipiche (atipicità da rinforzo o fonti comunitarie esterne o interne):

- *leggi di esecuzione dei trattati vincolanti la legislazione ordinaria (art. 117 c. 1 Cost.: ad es., la legge italiana di esecuzione della C.E.D.U.) = sono fonti-norme interposte tra la Costituzione e leggi ordinarie laddove la legge ordinaria sia oggetto del giudizio di legittimità costituzionale perché ritenuta contrastante con il principio costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali come specificati/attuati/integrati dalla legge di esecuzione;*

- *leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono il passaggio di una provincia o di un comune da una Regione ad un'altra (art. 132, c.2 Cost.);*

- *leggi di ricezione delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, c. 3, Cost.);*

- *leggi di ricezione delle intese fra lo Stato e le Regioni (art. 116, c. 3, Cost.);*

-*leggi di istituzione di nuove provincie e di mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.);*

-*leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.);*

- *legge sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2 Cost.)*

- *leggi meramente formali (legge di approvazione del rendiconto consuntivo; legge di approvazione del bilancio, legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).*

- *Atto risultante da referendum abrogativo*

4) *Fonti statali secondarie:*

- *Regolamenti governativi.*

5) *Usi richiamati da leggi o da regolamenti = consuetudini secundum et praeter legem.*